



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 213 DATA COMUNICATO 06/06/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	3778
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16	3778
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3779
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3781

COMUNICAZIONI

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 16

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione dei Tecnici preposti, Sig. Piero FRONTANI e Sig. Danilo VELINI, convocano per **Martedì 11 Giugno 2024**, alle **ore 15:30**, presso l'impianto sportivo sintetico **"Francesco Cicogna"** - via Samaritano – **Petrignano (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930	Betti Damiano
ASSISI CALCIO 2023	Zambuto Andrea
A.S.D. CANNARA	Bocciolini Manuel, Liotti Riccardo, Porzi Christian
A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO	Padovini Francesco
A.S.D. FONTANELLE	Paciotti Giulio
A.S.D. JUNIOR S.SABINA	Tardioli Filippo
A.S.D. MANTIGNANA MONTEMALBE	Minichino Francesco
A.S.D. NARNESE CALCIO	Bertoldo Paolo, Canini Brando
ORVIETANA CALCIO S.R.L.	Prosperini Filippo, Teti Edoardo
A.S.D. PONTEVALLECEPPI	Moscioni Matteo
A.S.D. PONTEVECCHIO	Cenci Davide
A.S.D. S.SABINA	Fabbi Riccardo
A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA	Chilelli Gabriele
A.S.D. TERNI TOOTBALL CLUB	Marchetti Cristian, Rosati Jacopo, Virgilio Cristiano

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Massimo	FANALI
SELEZIONATORE	SIG.	Piero	FRONTANI
SELEZIONATORE	SIG.	Danilo	VELINI
MEDICO	DOTT.	Marco	MENGHINI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	Ornelio	ASCANI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 10 GIUGNO 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@Ind.it – comunicazionicru@Ind.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Cutini Paolo e dall'Avv. Maurizio Lorenzini Componenti, nella sua **riunione del 06 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 27201/416 pfi 23-24/PM/ag del 30.04.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Lavdrim RAMADANI;**
- **Sig. Michele ROSSI;**
- **Soc. SSD Castello.**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Castello e i calciatori Sig. Lavdrim RAMADANI nonché Sig. Michele ROSSI.

All'udienza di trattazione del 06/06/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; Sig. Lavdrim RAMADANI, Sig. Michele ROSSI ed Avv.ti Francesco Carsili e Giorgio Moricciani, quest'ultimi anche quali Procuratori speciali della SSD Castello, i quali concludono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico dei deferiti ai sensi dell'Art. 127 CGS mediante il quale i Sig.ri Ramadan Lavdrim, Rossi Michele e la società SSD Castello ed il rappresentante della Procura hanno concordato le seguenti sanzioni:

- Al Sig. Lavdrim RAMADANI la squalifica di sette giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- Al Sig. Michele ROSSI la squalifica di quattro giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- Alla società SSD Castello l'ammenda di €.270,00, come da relativi verbali sottoscritti dalle parti e dalle stesse allegati.

P.Q.M.

Il Tribunale **dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e la Procura Federale** e per l'effetto applica:

- **Al Sig. Lavdrim RAMADANI la squalifica di sette giornate di gara**, da scontarsi nel campionato di competenza;
- **Al Sig. Michele ROSSI la squalifica di quattro giornate di gara**, da scontarsi nel campionato di competenza;
- **Alla società SSD Castello l'ammenda di €.270,00.**

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 06 Giugno 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MADONNA ALTA F. DI CAVALLO** IN MERITO ALLA GARA L.ROSI RAMAZZANO – MADONNA ALTA, DISPUTATASI A RAMAZZANO IL 14.04.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 178 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.04.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MARCO LANZA FINO AL 31.12.2024.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06.06.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo che durante i minuti di recupero il calciatore Lanza si è avvicinato a lui protestando con veemenza per la mancata concessione di un calcio di rigore e, nel contempo, lo afferrava con le mani sulla divisa all'altezza del petto, stratonandolo.

L'arbitro ha poi precisato di aver comunque condotto a termine la gara per il minuto residuo, di non aver provato dolore fisico dall'episodio di cui sopra, ma di essersi sentito fortemente intimorito dall'atteggiamento del calciatore al punto da provare un senso di ansia e svenimento. Ha ulteriormente precisato di essere stato quindi soccorso al termine della gara prima dai dirigenti della squadra ospite e poi dai sanitari dal 118, sopraggiunti su chiamata dei dirigenti stessi.

Ha infine precisato di aver rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso avendo preferito rientrare a casa. In virtù di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il comportamento del calciatore sia sicuramente gravemente irrispettoso e meritevole di adeguata sanzione, ai sensi dell'art. 36 comma 1 C.G.S., che tuttavia si ritiene ridurre nella squalifica sino al 15 ottobre 2024, attesa l'assenza di particolare pregiudizio all'integrità del direttore di gara.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Marco Lanza fino al 15 ottobre 2024.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 06 GIUGNO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace